

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e Tesoro)

### 11° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1984

Presidenza del Presidente VENANZETTI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero» (397)

##### (Coordinamento)

PRESIDENTE ..... Pag. 2, 3  
FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro ..... 3  
NEPI (DC), relatore alla Commissione ..... 2

«Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834» (606), d'iniziativa del deputato Fiori, approvato dalla Camera dei deputati

«Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834» (54), d'iniziativa del senatore Saporito ed altri

(Discussione; approvazione del disegno di legge n. 606 con assorbimento del disegno di legge n. 54)

PRESIDENTE ..... Pag. 4, 6, 8 e passim  
BEORCHIA (DC) ..... 6, 19  
BONAZZI (PCI) ..... 10  
ORCIARI (PSI), relatore alla Commissione ..... 4, 9, 18 e passim  
PISTOLESE (MSI-DN) ..... 6  
POLLASTRELLI (PCI) ..... 15, 18, 19  
RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro ..... 9, 10, 17 e passim  
SEGA (PCI) ..... 7, 10

*I lavori hanno inizio alle ore 16,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero» (397)**

(Coordinamento)

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il coordinamento del disegno di legge: «Cessione alla Banca nazionale del lavoro della quota di partecipazione del Tesoro alla società "Compagnia brasiliana di colonizzazione ed immigrazione italiana" e recupero da parte del Tesoro del fondo speciale dell'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero».

Il disegno di legge è stato approvato dalla Commissione nella seduta pomeridiana del 4 aprile scorso. In sede di redazione del testo è stata accertata l'esigenza di sanare un contrasto fra le disposizioni del primo comma dell'articolo 3 (così come sostituito dalla Commissione), riferentesi all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, e le disposizioni abrogative contenute nell'ultimo comma dello stesso articolo.

Prego il relatore di illustrare le proposte di modifiche al testo approvato dalla Commissione.

*NEPI, relatore alla Commissione.* Signor Presidente, ho avuto modo di illustrare tale norma anche nella precedente riunione. Siccome questa abrogazione investe tutta la normativa su cui si basa l'ICLE, Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, e comprende anche alcune norme tuttora valide ai fini della trasformazione dell'ICLE stesso sulla base della legge che abbiamo approvato, queste norme potranno eventualmente essere superate solo in presenza del nuovo statuto che dovrà essere approvato dalla nuova assemblea dell'ICLE.

Secondo l'emendamento cautelativo aggiunto all'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge n. 397 da noi già approvato, l'ultimo comma così recita: «le disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3107, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473 e alle leggi 10 agosto 1950, n. 717 e 28 ottobre 1970, n. 866, sono abrogate».

Con l'aggiunta dell'emendamento che propongo, si precisa quanto segue: «in quanto incompatibili con le disposizioni di cui alla presente legge». Ripeto che si tratta soltanto di una norma cautelativa, ma che può dare anche dei risultati piuttosto consistenti stante questa fase di passaggio tra un tipo di gestione dell'ICLE e la nuova normativa che la disciplina.

Raccomando, quindi, alla Commissione di accogliere questo emendamento in sede di coordinamento del testo già approvato in sede deliberante dalla Commissione stessa.

PRESIDENTE. Senatore Nepi, non parliamo di un emendamento, è una norma di coordinamento che si rende necessaria per evitare che vi sia un equivoco di interpretazione tra due norme.

FRACANZANI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dichiarandomi d'accordo con quanto detto dal relatore, nell'interpretazione fornita dal signor Presidente, esprimo un giudizio positivo nella sostanza. Suggerirei una forma forse più puntuale nel senso che l'ultimo comma, che era stato presentato ed approvato, parta già con le parole «le disposizioni».

Per cui l'aggiunta così interpretata, risulterebbe formulata nel modo seguente: «in quanto incompatibili con quelle della presente legge». In tal modo risulta il riferimento al soggetto della frase.

Occorrerebbe, inoltre, aggiungere una virgola dopo le parole: «sono abrogate».

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

La proposta di modifica riguarda il terzo comma dell'articolo 3, di cui si propone il seguente nuovo testo:

«Le disposizioni di cui al decreto-legge 15 dicembre 1923, n. 3148, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, ed alle leggi 10 agosto 1950, n. 717, e 28 ottobre 1970, n. 866, sono abrogate, in quanto incompatibili con quelle della presente legge».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo coordinato del terzo comma dell'articolo 3.

**È approvato.**

Metto nuovamente ai voti l'articolo 3 nel suo complesso nel testo coordinato.

**È approvato.**

Non essendovi altre proposte di modifica, se nessuno domanda di parlare, metto ai voti nel suo complesso il testo coordinato del disegno di legge.

**È approvato.**

**«Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834» (606)**, d'iniziativa del deputato Fiori, approvato dalla Camera dei deputati

**«Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834» (54)**, d'iniziativa del senatore Saporito ed altri

(Discussione; approvazione del disegno di legge n. 606 con assorbimento del disegno di legge n. 54)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834», d'iniziativa del deputato Fiori, già approvato dalla Camera dei deputati; sulla stessa materia è iscritto all'ordine del giorno anche il seguente disegno di legge: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834», di iniziativa dei senatori Saporito, Della Porta, Fimognari, Ruffino e Bombardieri.

Data l'identità della materia, propongo che i due disegni di legge siano discussi congiuntamente.

Così resta stabilito.

Prima di dare la parola al relatore, do comunicazione dei pareri delle Commissioni chiamate ad esprimersi sui disegni di legge al nostro esame.

La 1<sup>a</sup> Commissione affari costituzionali, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole per quanto di competenza.

La 4<sup>a</sup> Commissione difesa, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime all'unanimità parere favorevole per quanto di competenza. Tali pareri favorevoli sono stati espressi dalle Commissioni 1<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> su entrambi i disegni di legge n. 606 e n. 54.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 606, il parere della 5<sup>a</sup> Commissione così recita: «La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole pur rilevando la particolarità dell'imputazione dell'onere sul capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, decisa sulla base della presunzione di una minore spesa conseguente all'articolo 19 della legge finanziaria per il 1984, e nell'intesa che il Governo riferisca alla Commissione di merito la stima di tale minore spesa».

Circa il disegno di legge n. 54, la Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, esprime parere contrario.

Prego ora il senatore Orciari di riferire alla Commissione sui due disegni di legge.

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, siamo chiamati ad esaminare in sede deliberante il disegno di legge n. 606 di iniziativa dell'onorevole Fiori, già approvato dalla VI Commissione permanente della Camera dei deputati nella seduta del 16 marzo scorso. Insieme ad esso, sempre in sede deliberante, esamineremo anche il disegno di legge n. 54 di iniziativa del senatore Saporito ed altri, il cui oggetto è identico a quello del disegno di legge n. 606.

Chiarisco subito che la proposta di legge dell'onorevole Fiori, quando venne presentata alla Camera, era identica al disegno di legge n. 54 presentato dal senatore Saporito e da altri senatori.

Diciamo che tra il disegno di legge n. 128, che era quello iniziale presentato dall'onorevole Fiori alla Camera, e il disegno di legge n. 128 approvato, ora disegno di legge n. 606 che stiamo esaminando, intercorre la stessa differenza che esiste tra il disegno di legge n. 54, presentato dal senatore Saporito, e il disegno di legge n. 606.

Quindi, se siamo d'accordo, proporrei di incentrare il discorso sull'esame del disegno di legge n. 606 i cui contenuti sono stati già approvati dalla VI Commissione della Camera dei deputati. Se i colleghi lo riterranno opportuno faremo un confronto tra gli articoli compresi nel disegno di legge n. 606 e quelli del disegno di legge n. 54, che sono poi gli stessi del disegno di legge n. 128 della Camera.

A completamento di questo inizio di relazione voglio dire che la proposta di legge n. 128 è stata approvata all'unanimità dalla VI Commissione della Camera e assorbe anche le proposte di legge n. 106 dei deputati Vincelli ed altri, n. 909 dei deputati Pazzaglia e altri, e n. 958 dei deputati Bignami e altri. Dico questo perchè in questi giorni, negli incontri avuti con qualche rappresentante della categoria interessata, sono stati citati questi disegni di legge da chi veniva a perorare l'approvazione di questo provvedimento; quindi, a chiarimento, questi tre disegni di legge sono stati assorbiti da quello n. 128 che per noi è diventato il n. 606. Ricordo anche che nella precedente legislatura un analogo provvedimento è decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere, dopo che la Commissione finanze e tesoro del Senato in data 28 aprile 1983 ne aveva concluso l'esame in sede referente. Quel provvedimento inglobava in un unico testo i disegni di legge n. 1221 dei senatori Grazioli e altri e n. 1318 dei senatori Saporito ed altri, compresi alcuni emendamenti del senatore Bevilacqua. Di quel provvedimento fu allora relatore il collega Nepi.

Sul contenuto del provvedimento in esame ritengo siamo certamente tutti d'accordo. Si deve arrivare una volta per sempre alla equiparazione tra la pensionistica a favore dei mutilati e gli invalidi per servizio e quella a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra. È un atto doveroso nei confronti degli invalidi per servizio e dei familiari dei caduti per servizio.

In occasione di eventi luttuosi hanno perduto la vita o riportato gravissime invalidità molti appartenenti alle forze dell'ordine, alle forze armate, alla magistratura, alle categorie dei dipendenti civili e degli enti locali: il loro dramma non può quindi essere ignorato dalla collettività. Negli ultimi anni in particolare si è posto il problema, giusto, che non poteva esservi differenza fra cittadini caduti o invalidi in tempo di pace nell'adempimento del proprio dovere (circa 150.000) e coloro i quali sono caduti o sono rimasti feriti in tempo di guerra. Di qui l'esigenza di una equiparazione tra le due categorie sancita da alcune leggi, per cui i provvedimenti migliorativi delle pensioni di guerra sono stati sempre estesi alle pensioni privilegiate per gli invalidi per servizio e familiari dei caduti per servizio.

L'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ha riportato il problema della sua estensione ai mutilati e invalidi per servizio e lo ha riproposto. Prima, difficoltà di carattere finanziario, poi, lo scioglimento delle Camere (ho letto in una relazione) hanno bloccato l'iter di alcuni provvedimenti tesi a questo scopo. Oggi siamo in grado di approvare un disegno di legge che sana la delicata materia, anche se è auspicabile che si dia corso ad un organico riordino di tutta la situazione pensionistica generale.

Quindi esprimo parere favorevole sul disegno di legge n. 606 che è assorbente, ritengo, anche del disegno di legge n. 54 e raccomando a tutti voi l'approvazione del provvedimento sul quale si sono espresse favorevolmente anche le Commissioni prima, quarta e quinta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PISTOLESE. Voglio semplicemente confermare che questo provvedimento è atteso dalla categoria e che tutte le parti politiche si sono a suo tempo interessate al problema. Il relatore ha citato alcuni disegni di legge presentati nell'altro ramo del Parlamento dal nostro Gruppo della Camera, e noi confermiamo la nostra totale adesione a questo provvedimento. La nostra preoccupazione è che si possa tentare ancora una volta, attraverso miglioramenti che certo si potrebbero apportare, di rinviare il provvedimento; vogliamo semplicemente dire che è necessario che il disegno di legge venga approvato subito nel testo attuale. Pur potendosi auspicare miglioramenti, riteniamo sia tempo di provvedere dato che, l'altra volta, analogo disegno di legge trovò il consenso e poi, per la fine della legislatura, non ha avuto seguito. Ci auguriamo che questa volta, dopo l'approvazione della Camera, si possa provvedere con urgenza all'approvazione del provvedimento.

BEORCHIA. Signor Presidente, colleghi, debbo esprimere il consenso del Gruppo della Democrazia cristiana al provvedimento, che anche per noi non deve essere modificato proprio per l'urgenza di una definitiva approvazione.

Il collega senatore Orciari ha ricordato come nella passata legislatura il nostro collega di gruppo, senatore Nepi, avesse già predisposto, dopo un lavoro abbastanza tormentato, la relazione finale per l'Aula sul provvedimento che interessava gli invalidi per servizio. Proprio lo scioglimento anticipato delle Camere e anche il non accoglimento della richiesta allora fatta da tutti i Gruppi di trasferire il provvedimento (derivante dalla unificazione dei disegni di legge n. 1221 e n. 1318), dalla sede referente a quella deliberante, non ha consentito l'approvazione il 28 aprile 1983. Siamo quasi ad un anno di distanza da quella data: credo non si debbano e non si possano aggiungere altre considerazioni a quelle già espresse dal senatore Orciari: la doverosità dell'adeguamento, la ingiustizia di ogni trattamento differenziato. Chi ha subito lesioni o è stato vittima e i parenti di coloro i quali sono stati vittime dell'adempimento del loro dovere durante il servizio in tempo di pace non possono avere un trattamento diverso da coloro i quali sono stati vittime o hanno subito lesioni gravi in periodo di guerra: quindi deve valere il principio della equiparazione.

È doveroso rendere un atto di giustizia a questa categoria soprattutto a seguito, come è stato ricordato, dei miglioramenti apportati con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 al trattamento degli invalidi e mutilati di guerra.

Quindi, pur riconoscendo che il provvedimento è tardivo, rappresenta sempre un atto doveroso, un atto di giustizia.

Non possiamo che condividere anche l'auspicio espresso dal senatore Orciari che si arrivi finalmente ad una revisione globale di tutto il sistema pensionistico di questo settore, proprio per evitare che abbiano a manifestarsi ancora in futuro diversità di trattamento, pregiudizi da ritardo, soprattutto per le condizioni di disagio che derivano da un trattamento diverso tra coloro i quali hanno lo stesso titolo per ottenere questo riconoscimento, che non è solo materiale ma anche morale per chi ha servito il paese.

SEGA. Affrontiamo oggi con molto ritardo, come è stato detto, una annosa questione che riguarda le legittime aspettative e i diritti delle categorie dei mutilati e degli invalidi per servizio.

Non concordo con l'affermazione del relatore, secondo la quale le pensioni dei mutilati per servizio sono sempre state adeguate alle pensioni di guerra. L'adeguamento è avvenuto con ritardo di anni, con danni consistenti e intollerabili per la categoria dei mutilati per servizio e dopo battaglie, proteste, insistenze e sollecitazioni, accolte soltanto perchè intorno alla categoria si è creato un ampio movimento nel paese e in Parlamento, che si è impegnato a seguire, sia pure tardivamente, i provvedimenti che, nel frattempo, si erano susseguiti ed erano via via approvati per gli invalidi e mutilati di guerra.

Lo scioglimento anticipato della legislatura ha bloccato, come è stato detto, i disegni di legge n. 1121 e 1318 che erano già stati votati dalla nostra Commissione con il parere favorevole della Commissione bilancio per la copertura finanziaria. Ciò ha comportato un'ulteriore turlupinatura e un ulteriore danno per gli interessati, in quanto, trascorsi diversi mesi, i termini di decorrenza vengono previsti nel presente provvedimento non più dal 1° gennaio 1981, come nei precedenti provvedimenti - termini già in ritardo di sei mesi rispetto all'adeguamento già intervenuto per i mutilati di guerra - ma addirittura dal 1° gennaio 1984. È questo, dunque, un altro danno irrecuperabile patito dalla categoria.

Con il provvedimento in esame ci apprestiamo a compiere un atto di giustizia sociale ed umana verso gli invalidi e i mutilati per servizio, un riconoscimento che dovrà finalmente legittimare le sacrosante aspettative della categoria. Io non credo, in presenza di tante affermazioni che generalmente vengono fatte, che in questo caso di tratti della estensione di quella maglia molto spesso elastica di un assistenzialismo che viene paventato come deleterio per il paese. Non si tratta di un privilegio che viene concesso, ma di un debito morale che il paese, lo Stato ha nei confronti degli invalidi e mutilati per servizio.

La estensione dei benefici dei pensionati di guerra ai mutilati ed invalidi per servizio rappresenta un doveroso atto di riconoscimento perchè riguarda una categoria finora mortificata da un'illogica ingiustizia, essendo inconcepibile e incomprensibile che esistano, di fronte ad analoghe motivazioni, pesanti diversità di trattamento. Purtroppo, dal disegno di legge sono stati esclusi tutti i titolari di pensione privilegiata ordinaria dalla seconda all'ottava categoria che prima dell'evento invalidante erano in servizio permanente effettivo. In tal modo i provenienti dalle Forze armate, dall'Arma dei carabinieri, dalla Guardia di finanza, dalle Guardie forestali e dagli Agenti di custodia debbono attendere la tanto decantata perequazione fino ad oggi rimasta nel vago e nelle aspettative.

Però, la più clamorosa e incomprensibile ingiustizia che viene mantenuta, nonostante il provvedimento, è il fatto che i mutilati per servizio devono pagare l'IRPEF sulla pensione diretta di reversibilità, che non è un titolo pensionistico, un reddito maturato, ma è, come le pensioni di guerra, un risarcimento per un danno subito a seguito di azioni e mutilazioni personali, per il sangue versato e per lutti patiti da parte di superstiti. Anche in questo caso è incomprensibile che un'esenzione, concessa alle pensioni di guerra o alle rendite per infortuni sul lavoro, non sia estesa anche alle pensioni in questione. È incomprensibile che neanche in occasione del

presente provvedimento, il quale avrebbe potuto essere la sede adatta, si sia voluta eliminare una discriminazione così assurda. Gli invalidi e i mutilati di guerra hanno difeso il paese durante eventi bellici, ma anche gli invalidi e i mutilati per servizio hanno difeso lo Stato, i cittadini, la sicurezza di noi tutti. Mi riferisco, naturalmente, a molti militari e tra questi, per esempio, ai reduci dal Libano che sono tornati o mutilati o feriti, per non parlare, poi, di chi non è tornato; mi riferisco ai carabinieri vittime del terrorismo, agli agenti, ai finanzieri e via di seguito.

A questo punto non può che essere definita inconcepibile l'ostinazione del Governo nel voler disattendere una tale esigenza di perequazione. A giustificazione sono state richiamate motivazioni di bilancio che, però, a me sembra che non possano essere richiamate per risparmiare sulla pelle, diciamo, di invalidi e mutilati. Del resto, a tal proposito, è aperto un contenzioso, in quanto numerose commissioni tributarie raccolgono i ricorsi in materia ed è avvenuto che più sedi hanno ordinato la restituzione dell'IRPEF versata. Il contenzioso in corso, dovrà pure, ad un certo momento, trovare una sanatoria. Intanto, noi riproponiamo il problema e non rinunciamo, sebbene siamo favorevoli ad una rapida approvazione del disegno di legge, a proporre un doveroso miglioramento del testo, presentando un emendamento tendente ad aggiungere il seguente articolo: «Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente: "Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, le pensioni privilegiate ordinarie di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni di privilegio erogate dalle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche".».

Riteniamo che se vi è la volontà politica favorevole all'emendamento da parte della maggioranza e del Governo, la Camera non mancherà di completare rapidamente l'iter del provvedimento, senza alcun rischio che venga messo nel dimenticatoio.

Purtroppo, dobbiamo ancora lamentare che in questa occasione non sia stata presa l'iniziativa di introdurre un riferimento alle vittime del terrorismo, per le quali auspichiamo che siano applicati e previsti i benefici attribuiti agli invalidi civili e di guerra.

Per questi motivi abbiamo presentato un ordine del giorno del quale do lettura: «La 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nell'esaminare il disegno di legge n. 606, impegna il Governo ad affrontare con la massima urgenza il problema della estensione alle vittime del terrorismo dei benefici attribuiti agli invalidi civili di guerra».

(0/606-54/1/6)

SEGA

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Senatore Orciari, poichè risulta già illustrato un ordine del giorno presentato dal senatore Sega, nel replicare la prego di esprimere il suo parere sull'ordine del giorno stesso.

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno, anche perchè un documento analogo è stato già votato alla Camera dei deputati. Aggiungo anzi anche la mia firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Sega.

Vorrei ora fare una considerazione: alcune cose dette dal senatore Sega sono valide e sono anche d'accordo su certi ritardi, ma adesso, se recriminiamo su tutte le cose che purtroppo non sono state fatte o potevano essere fatte meglio, non finiremo più. L'importante è che questa categoria possa avere un beneficio che la legge gli riconosce e quindi, anche per l'urgenza che ha il provvedimento e per l'attesa che suscita, direi che il provvedimento stesso deve poter avanzare con la massima sollecitudine e andare avanti così come auspica la categoria stessa e come noi vogliamo.

BEORCHIA. Dichiaro di aggiungere la mia firma all'ordine del giorno presentato dal senatore Sega.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esprimo una pronuncia di accoglimento, da parte del Governo, sull'ordine del giorno come è già avvenuto alla Camera dei deputati.

Sul merito delle considerazioni che qui sono state espresse: credo che dobbiamo dare un giudizio positivo, da parte del Governo, sull'esito di questo provvedimento che realizza una perequazione giusta, correggendo diverse situazioni che non avevano trovato, fin qui, una risposta adeguata da parte del Parlamento e del Governo.

Il provvedimento tende ad una perequazione di fatto tra le diverse posizioni pensionistiche degli invalidi di guerra e degli invalidi per servizio. Riconosco anche che esiste un problema, che qui è stato sollevato e proposto con un emendamento, ma che non pare possa trovare soluzione in questa sede. Quindi preannuncio il parere contrario sull'emendamento presentato circa l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per le pensioni di guerra.

È un'opinione contraria (quella del Governo) ad introdurre in questa sede questo emendamento che nasce da alcune motivazioni di fondo. È vero che esistono queste disparità che, alla lunga, vengono rilevate dalle categorie che hanno subito queste menomazioni, ma è anche vero che le condizioni nelle quali queste menomazioni si sono realizzate sono diverse tra coloro che hanno diritto alla pensione di guerra e coloro che hanno diritto alla pensione per invalidità di servizio, i secondi in costanza di rapporto di lavoro. Quindi questo è il principio fondamentale sulla base del quale il Governo non ha fin qui mai acceduto alle richieste di esenzione, fatte da queste categorie, dalle imposte sul reddito delle persone fisiche.

In particolare, per quanto riguarda il provvedimento al nostro esame, noi avremmo una situazione di aggravamento se dovessimo approvare questo emendamento, in primo luogo perchè comporta un onere che attualmente non si è in grado di coprire e, in secondo luogo, perchè le categorie che già sono state contattate anche alla Camera dei deputati, hanno sollecitato e sollecitano giustamente l'approvazione finale di questo provvedimento; non dico che sono completamente soddisfatte per il provvedimento così come è uscito, ma è certo che l'attesa è notevole e se noi oggi accogliessimo emendamenti dovremmo rinviare il provvedimento alla Camera e, stante le condizioni di agibilità della Camera per i prossimi mesi...

BONAZZI. Per i prossimi mesi?

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sembra che sia così.

BONAZZI. È una dichiarazione ufficiale?

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, ma sembra difficile che questo provvedimento possa essere approvato in tempi brevi come invece il Governo ritiene necessario che avvenga.

Per queste ragioni invitiamo la Commissione ad approvare il provvedimento così come è venuto dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che l'emendamento del senatore Sega si colloca come un articolo 12-*bis* nell'ambito dell'articolato. Noi però siamo in deliberante e quindi pregherei i presentatori di valutarlo, perchè dovrei altrimenti rinviare la seduta in quanto, essendo in deliberante, occorre il parere vincolante della Commissione bilancio, su questo emendamento.

Un emendamento che comporti maggiori spese o minori entrate dove essere necessariamente sottoposto alla Commissione bilancio e quasi necessariamente al parere del rappresentante del Ministero delle finanze.

L'emendamento, comunque, si collocherebbe come articolo 12-*bis*.

Intanto, sull'ordine del giorno che è stato accolto dal relatore e dal Governo, senatore Sega, chiede ancora che sia votato?

SEGA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

È stato proposto dal relatore che a base dell'esame venga preso il disegno di legge n. 606. Se non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Do lettura degli articoli del disegno di legge n. 606.

#### Art. 1.

*(Classificazione delle lesioni ed infermità).*

Dal 1° gennaio 1984 la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B, E ed F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

**È approvato.**

#### Art. 2.

*(Assegno di superinvalidità).*

Dal 1° gennaio 1984 gli importi degli assegni di superinvalidità non reversibili, previsti dall'articolo 100 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, modificato

dall'articolo 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, sono fissati nelle misure annue:

1) lettera A .....	Lire	7.200.000
2) lettera A-bis .....	»	6.480.000
3) lettera B .....	»	5.760.000
4) lettera C .....	»	5.040.000
5) lettera D .....	»	4.320.000
6) lettera E .....	»	3.600.000
7) lettera F .....	»	2.880.000
8) lettera G .....	»	2.160.000
9) lettera H .....	»	1.440.000

**È approvato.**

Art. 3.

*(Indennità di assistenza e di accompagnamento).*

Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella *E*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, è liquidata d'ufficio, con decorrenza dal 1° gennaio 1984, una indennità mensile per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato, pari a:

1) per la lettera A .....	Lire	384.000
2) per la lettera A-bis .....	»	335.000
3) per la lettera B .....	»	296.000
4) per la lettera C .....	»	260.000
5) per la lettera D .....	»	220.000
6) per la lettera E .....	»	182.000
7) per la lettera F .....	»	143.000
8) per la lettera G .....	»	105.000
9) per la lettera H .....	»	69.000

Gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare.

Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1, della tabella *E* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, possono chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento. La competente autorità militare, in caso di assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore,

darà immediatamente comunicazione di tale adempimento alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita dell'invalido beneficiario per i provvedimenti di competenza.

La misura dell'integrazione di cui al precedente comma, da liquidarsi in sostituzione di ciascuno degli accompagnatori militari previsti dal comma stesso, è stabilita:

1) in lire 900.000 mensili per gli ascritti alla lettera A, numero 1, della tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, che abbiano riportato per causa di servizio anche la mancanza dei due arti superiori o inferiori o la sordità bilaterale, ovvero per tali menomazioni abbiano conseguito trattamento pensionistico privilegiato ordinario, ed in lire 900.000 per gli ascritti al numero 2 della predetta lettera A;

2) in lire 600.000 mensili per gli invalidi ascritti ai numeri 1, 3 e 4, secondo comma, della lettera A;

3) in lire 400.000 mensili per gli ascritti al numero 1 della lettera *Abis*.

Un secondo accompagnatore militare compete, a domanda, agli invalidi ascritti alla tabella E, lettera *A-bis*, numero 2, i quali, in luogo del secondo accompagnatore, possono chiedere la liquidazione di un assegno, a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento, nella misura di lire 200.000 mensili.

L'indennità, comprese le eventuali integrazioni di cui ai precedenti commi quarto e quinto, è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.

Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi o assistenziali, l'importo corrisposto a titolo di indennità, comprese le integrazioni eventualmente spettanti in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, è devoluto, per quattro quinti, all'istituto ovvero agli enti pubblici o assistenziali giuridicamente riconosciuti a carico dei quali il ricovero è avvenuto e, per il rimanente quinto, all'invalido.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui al precedente comma, gli enti interessati provvederanno a dare comunicazione dell'eventuale ricovero alla direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione dell'invalido ricoverato.

**È approvato.**

#### Art. 4.

*(Assegno di cumulo).*

L'assegno per cumulo di infermità si aggiunge a quello di superinvalidità, sempre che si tratti di invalidità diverse da quelle che diano titolo all'assegno di superinvalidità. Al mutilato o invalido è dovuto un assegno di cumulo di cui alla tabella F del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834.

**È approvato.**

## Art. 5.

*(Adeguamento automatico degli assegni accessori).*

All'assegno di superinvalidità, all'indennità di assistenza e di accompagnamento e all'assegno per cumulo di infermità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge è concesso un adeguamento in misura pari al 60 per cento di quello previsto per i pensionati di guerra dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, per il triennio 1982-84, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo.

L'adeguamento automatico non compete ad assegni ed indennità diversi da quelli sopra menzionati. La quota di adeguamento sarà determinata ogni triennio con decreto del Ministro del tesoro.

**È approvato.**

## Art. 6.

*(Assegno di incollocabilità).*

L'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è sostituito dal seguente:

«Il trattamento di incollocabilità previsto dai precedenti commi è attribuito, sospeso o revocato, secondo le modalità stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra. Ove a seguito della revisione per aggravamento l'invalido sia ascritto alla prima categoria senza assegni di superinvalidità, viene conservato, se più favorevole, semprechè ne ricorrano le condizioni e, in particolare, permanga l'effettivo stato di incollocamento, il trattamento di cui al primo comma».

**È approvato.**

## Art. 7.

*(Perdita totale o parziale dell'organo superstite).*

Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti viene considerato alla stregua degli organi pari anche quell'apparato che venga ad assumere funzione vicariante in caso di perdita assoluta e permanente di altra funzione organica».

**È approvato.**

## Art. 8.

*(Pensione o assegno privilegiato tabellare).*

Le pensioni di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, aggiornata al 31 dicembre 1981, per effetto della legge 29 gennaio 1980, n. 9, sono maggiorate del 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1984 e di un

ulteriore 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985, considerando per tutti i gradi le misure previste da caporale maggiore a soldato e gradi equiparati.

Per tutti gli altri dipendenti militari, a decorrere dal 1° gennaio 1984, lo stipendio o paga che concorre a costituire la base pensionabile non può essere inferiore all'importo previsto per la prima categoria della tabella B citata nel precedente comma.

Le percentuali della base pensionabile, ai fini della liquidazione delle pensioni o assegni privilegiati ordinari, relative ad infermità diverse dalla prima categoria, sono quelle previste dall'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

**È approvato.**

Art. 9.

*(Esonero dal servizio militare).*

L'unico figlio maschio o il primo figlio maschio della vedova di caduto in servizio o di deceduto per l'aggravarsi delle infermità contratte per causa di servizio, sono esonerati dal servizio militare su richiesta del genitore.

Lo stesso beneficio compete all'unico figlio maschio o al primo figlio maschio dell'invalido per servizio di prima categoria, e di seconda categoria, su richiesta del genitore.

I benefici di cui ai commi precedenti sono estesi al secondo figlio maschio.

**È approvato.**

Art. 10.

*(Decorrenza dei nuovi benefici).*

Le nuove maggiori misure degli assegni di indennità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge e l'adeguamento automatico di cui all'articolo 5 hanno decorrenza dal 1° gennaio 1984.

Gli aumenti sono corrisposti d'ufficio dalle direzioni provinciali del tesoro.

**È approvato.**

Art. 11.

*(Mutilati ed invalidi che prestano opera retribuita).*

Ai mutilati od invalidi per servizio che prestano opera retribuita in conto terzi spetta l'applicazione dell'articolo 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e, se più favorevole, l'applicazione dell'articolo 17 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

**È approvato.**

## Art. 12.

*(Ambito di applicazione della legge).*

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle pensioni privilegiate liquidate o da liquidarsi dallo Stato nonchè dai fondi e casse richiamati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177.

**È approvato.**

Il senatore Sega come dicevo prima, ha proposto un emendamento tendente ad inserire, dopo l'articolo 12, il seguente articolo aggiuntivo:

## Art. 12-bis.

Il primo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

«Le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, le pensioni privilegiate ordinarie di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni di privilegio erogate dalle Casse pensioni degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia e i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche».

POLLASTRELLI. Signor Presidente, così come già illustrato dal senatore Sega, credo che sia noto a tutti l'atto di giustizia e di equità fiscale per un pari trattamento di pensioni o rendite già oggi esonerate, esentate dall'IRPEF, e la particolare fattispecie delle pensioni per causa di servizio.

Su tale problema esiste, quindi, una certa confusione, la quale (come rilevava poco fa il senatore Sega) viene sottolineata anche dalle stesse categorie interessate, in particolare per quanto attiene alla questione della equiparazione. Ci limitiamo, pertanto, a portare avanti rivendicazioni in modo tale da far sì che il Parlamento provveda a sanare la situazione attraverso un'interpretazione autentica, quanto meno, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973.

Infatti, gli interessati hanno da tempo promosso una serie di ricorsi, richiedendo addirittura il rimborso dell'imposta sul reddito delle persone fisiche già corrisposta per le pensioni di servizio. Come ricordava il senatore Sega, non sono poche le Commissioni tributarie che accolgono tali richieste di rimborso, il che equivale, in sostanza, al riconoscimento di una esenzione.

Il problema, come ripeto, esiste e - a nostro avviso - doveva trovare una giusta sede per la sua soluzione nel provvedimento in esame. La questione è già stata sollevata dalla nostra parte politica nell'altro ramo del Parlamento; ricordo che, in quella sede, fu avanzata una proposta di modifica che abbiamo voluto richiamare nel formulare l'emendamento da noi presentato, poichè riteniamo che il problema debba essere affrontato e risolto in maniera adeguata.

Il sottosegretario Ravaglia ha sostenuto, nell'esprimere il parere sull'emendamento da noi presentato, che, nel caso in esame, le condizioni e le fattispecie sono diverse e che questo, pertanto, è il motivo per il quale il Governo non è in condizione di accogliere la sostanza della nostra proposta di modifica. La motivazione addotta dal rappresentante del Governo, per la verità, non ci convince affatto; non si può, a nostro giudizio, affermare che le pensioni per causa di servizio rientrano in una fattispecie diversa da quella delle pensioni di guerra, poichè nel caso delle prime - concesse a seguito di mutilazioni o di invalidità - persisterebbe il rapporto di lavoro. E allora, come la mettiamo per quanto riguarda, invece, la già riconosciuta esenzione delle rendite da infortunio?

Riteniamo, pertanto, che la motivazione addotta dal rappresentante del Governo, se ha una sua validità, possa averla soltanto rispetto alle pensioni di guerra, ma solo fino ad un certo punto. Infatti, il militare che cade in guerra ha, in quel momento stesso, un rapporto di lavoro diretto con lo Stato che lo ha chiamato a difendere la patria. Anche nel caso delle rendite da infortunio sul lavoro la persistenza del rapporto esiste ed è proprio sulla base di tale persistenza del rapporto che viene riconosciuta l'invalidità derivante da un incidente sul lavoro.

Come ripeto, quindi, la posizione espressa dal sottosegretario Ravaglia non ci convince affatto; ci porta, anzi, a convincerci ancor più del contrario, cioè che abbiamo ragione noi nel sostenere la necessità di prevedere l'esenzione dal pagamento dell'IRPEF sia per le pensioni di guerra e le rendite per infortuni sul lavoro, sia per le pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio.

Ci rendiamo conto (come è stato osservato sia dal Presidente che dal rappresentante del Governo) che l'esame della proposta di modifica da noi avanzata comporterebbe la richiesta del parere della Commissione bilancio in relazione alla copertura delle minori entrate previste con l'emendamento che abbiamo presentato. Bisogna, però, tener conto del fatto che sono attualmente pendenti ricorsi presso le Commissioni tributarie, le quali potrebbero anche decidere in senso favorevole alle richieste degli interessati. Vorremmo, pertanto, capire quale sia effettivamente il problema relativamente alla copertura delle minori entrate, trovandoci in presenza di decisioni amministrative e giurisdizionali in materia.

Sappiamo bene, inoltre, che l'eventuale accoglimento dell'emendamento da noi presentato potrebbe comportare un ritardo nell'*iter* del provvedimento, dovendo esso tornare all'altro ramo del Parlamento per la sua definitiva approvazione. Vorrei, tuttavia, rifarmi - a questo punto - ad una considerazione del senatore Sega; se esiste la volontà politica di tener fede ad un impegno assunto (e che non sia soltanto quello di approvare oggi il disegno di legge in esame), tale impegno deve essere mantenuto dal Governo.

Ricordo che già nelle precedenti legislature vi furono, da parte di tutti i Gruppi parlamentari, iniziative e proposte intese a dare soluzione alla questione. In particolare, il 10 febbraio 1977 il Parlamento approvò all'unanimità un ordine del giorno con il quale si impegnava il Governo ad affrontare e risolvere il problema. Tale impegno, però, non è stato mai mantenuto.

Ci rendiamo conto, tuttavia, dei ritardi che un eventuale accoglimento dell'emendamento da noi presentato potrebbe - come ripeto - causare per

l'iter del provvedimento in esame. Non riteniamo, pertanto, di dover assumere un atteggiamento rigido nè di dover porre ostacoli all'approvazione del disegno di legge per essere poi tacciati di voler far slittare anche l'accoglimento di rivendicazioni, sia pure parziali, relative a situazioni che il provvedimento in esame riuscirebbe, in qualche modo, a sanare.

In modo responsabile, quindi, riteniamo - come ripeto - di non dover porre alcun ostacolo all'ulteriore iter del provvedimento, anche se, a nostro avviso, il ritardarne l'approvazione di pochi giorni, modificandolo e facendolo tornare alla Camera per l'approvazione definitiva, non cambierebbe, sostanzialmente, le cose.

Poichè, però, non vogliamo apparire all'esterno come coloro che vogliono ritardare l'approvazione del disegno di legge, trasformeremo l'emendamento da noi presentato in ordine del giorno, augurandoci che questa volta gli impegni assunti dal Governo attraverso l'accoglimento degli ordini del giorno (i quali, nella maggior parte dei casi, vengono considerati del tutto inutili, in quanto i risultati sono quelli che sono poichè non si tiene fede agli impegni assunti) siano mantenuti.

Trasformiamo, pertanto, l'emendamento da noi presentato nel seguente ordine del giorno:

«La 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

impegna il Governo a provvedere affinché le pensioni privilegiate ordinarie di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni di privilegio erogate dalle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connesse, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare, vengano esentate dall'imposta sul reddito delle persone fisiche al pari delle rendite di infortunio sul lavoro e delle pensioni di guerra».

Ripeto che non presentiamo altro che un impegno già assunto dal Governo nel 1977. Non ci interessa se quello attuale è un Governo diverso.

Credo che il Parlamento debba farsi carico di questo problema e qualsiasi Governo vi sia al momento in cui il problema si pone deve esserne responsabile.

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, l'emendamento è stato ritirato e sostituito da un ordine del giorno presentato dai senatori Segà e Pollastrelli di cui do lettura:

«La 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, impegna il Governo a provvedere affinché le pensioni privilegiate ordinarie di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connessi, le pensioni di privilegio erogate dalle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e le relative indennità accessorie ed assegni ad esse connesse, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare, vengono esentate dall'imposta sul reddito delle persone fisiche al pari delle rendite di infortunio sul lavoro e delle pensioni di guerra».

(0/606-54/2/6)

SEGA, POLLASTRELLI

RAVAGLIA, sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo non può che confermare le valutazioni che ho fatto prima relativamente a questo ordine

del giorno. D'altra parte non sarebbe serio da parte mia, dal momento che ho espresso parere contrario sull'emendamento per ragioni di merito e di opportunità, esprimere adesso un parere favorevole sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, forse lei non era a conoscenza dell'ordine del giorno votato nel 1977 che impegna il Governo anche oggi.

RAVAGLIA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. No, ma non mi sento di dare un parere favorevole giacchè l'accoglimento di un ordine del giorno non dovrebbe mai restare lettera morta. Non mi sento di assumere posizione favorevole circa questo ordine del giorno per le implicanze di principio che il Governo ha sostenuto.

Alla Camera vi era un progetto di legge (che è stato, in sede di comitato ristretto, assorbito dal provvedimento poi approvato), sul quale il Governo ha espresso parere contrario. Non potrei, quindi, accogliere tale ordine del giorno se non come una raccomandazione di valutare tale problema che oggettivamente esiste, ma che credo vada risolto con un esame approfondito circa gli effetti economici che può determinare e le questioni di principio che fin qui non sono state risolte e che il Governo non ha inteso risolvere.

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Il Governo afferma di poter accettare l'ordine del giorno come raccomandazione, sostituendo la parola «impegna» con le parole «invita il Governo ad esaminare la possibilità».

POLLASTRELLI. È già poco che il Governo accetti l'ordine del giorno come raccomandazione, ma inserendo le parole «ad esaminare la possibilità», esso perde ulteriormente di incisività.

PRESIDENTE. Come rappresentante del Gruppo repubblicano, devo dire che ho delle perplessità circa questo ordine del giorno. Mi piace valutare tali problemi anche con il rappresentante del Ministero delle finanze.

Anch'io sono del parere che si dovrebbe evitare il più possibile di approvare ordini del giorno che poi vengono richiamati non per la loro applicazione ma per l'inerzia del Governo. Non conosco l'ordine del giorno approvato nel 1977, ma mi domando allora quale sia la funzione degli ordini del giorno nel succedersi delle legislature. Il Governo successivo può ritenere di non condividere l'opinione di quello precedente, tanto più che non si tratta di una legge ma di un ordine del giorno, che impegna il Governo che lo ha accettato, a differenza delle leggi (che impegnano tutti i Governi); tant'è vero che oggi vi è una maggioranza diversa da quella del 1977 e il Governo è composto in modo diverso.

Io stesso ho difficoltà nel valutare tale ordine del giorno nella sua portata. Ecco perchè mi sentirei di suggerire, nell'ambito dei discorsi che facciamo continuamente sui problemi della revisione delle norme fiscali, di sapere cosa questi discorsi vogliano dire in via di principio e quali possano esserne le conseguenze. Non so se il senatore Pollastrelli si senta di poter accogliere questa modifica proposta dal Governo, così come ha fatto il relatore.

POLLASTRELLI. Insistiamo per mantenere l'ordine del giorno così come l'abbiamo inizialmente formulato ed insistiamo per la sua votazione.

BEORCHIA. A me dispiace che il senatore Pollastrelli non abbia raccolto le preoccupazioni del Governo e quindi non abbia aderito, non ad una diminuzione della portata politica ma ad una diminuzione dell'impegno preciso, anche in ordine alle diverse fattispecie richiamate nell'ordine del giorno.

D'altra parte capisco e valuto, come del resto ha già detto il Presidente della nostra Commissione, la difficoltà di esprimersi e di prendere un impegno a fronte di una insufficiente conoscenza del diverso trattamento, delle diverse situazioni e condizioni previste nell'ordine del giorno, ma capisco anche l'interesse che il Parlamento ha a superare una condizione di sperequazione ai fini fiscali di assegni di pensioni, di benefici che dovrebbero essere assimilati.

Concordando con la posizione assunta dal Governo, votiamo contro l'ordine del giorno così come è attualmente formulato, affermando però che prendiamo atto di un impegno che il Governo ha assunto ad esaminare ed a valutare la questione e le sue implicanze e a portare a soluzione un problema che certamente deve essere risolto, in modo da creare condizioni di uguale trattamento e di perequazione.

ORCIARI, *relatore alla Commissione*. In aderenza alle valutazioni espresse dal rappresentante del Governo, vorrei presentare il seguente ordine del giorno:

«La 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, impegna il Governo ad esaminare la possibilità di esentare dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie, le pensioni privilegiate ordinarie di ogni tipo e denominazione e le relative indennità accessorie ed assegni ad essi connessi, le pensioni di privilegio erogate dalle Casse pensioni degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e le relative indennità accessorie ed assegni ad essi connessi, le pensioni connesse alle decorazioni dell'Ordine militare d'Italia ed i soprassoldi connessi alle medaglie al valor militare».

(0/606-54/3/6)

ORCIARI

BEORCHIA. Voglio aggiungere al voto contrario all'ordine del giorno presentato dai senatori Segà e Pollastrelli, quello favorevole all'ordine del giorno presentato dal senatore Orciari.

POLLASTRELLI. Insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno che impegna il Governo, e non lo invita soltanto, a tener presente e a studiare le possibilità per risolvere questo problema, in quanto analogo ordine del giorno è stato già presentato in Parlamento nel 1977.

Quindi, sulla base di questa esperienza, di un invito raccolto solo come raccomandazione dal Governo (dal 1977 al 1984 sono passati sette anni, questi studi e questi inviti non hanno risolto assolutamente alcun problema al riguardo) non ce la sentiamo assolutamente di ripetere un ordine del giorno di invito, da accogliere solo come raccomandazione per studiare il problema.

Dal 1977 ad oggi di tempo ce ne è stato a iosa per studiare, approfondire e risolvere il problema che abbiamo posto; quindi votiamo a favore del nostro ordine del giorno perchè, ripeto, non ce la sentiamo di invitare il Governo solo a studiare ancora il problema.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dai senatori Segà e Pollastrelli.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Orciari, accolto dal Governo come raccomandazione.

**È approvato.**

Do lettura dell'articolo 13:

Art. 13.

*(Onere finanziario)*

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 16 miliardi per l'anno 1984, in lire 23,5 miliardi per l'anno 1985 ed in lire 25,1 miliardi per l'anno 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 4351 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli degli esercizi finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**È approvato.**

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 606.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 54 resta assorbito.

*I lavori terminano alle ore 17,15.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO